SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2008.

Determinazione dei collegi uninominali provinciali delle province di Milano, Monza e della Brianza, Ascoli Piceno, Fermo, Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani.

08A04696

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2008.

Proroga degli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Frassinoro in relazione al dissesto idrogeologico ivi esistente, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 recante l'estensione della sopra citata dichiarazione dello stato di emergenza al comune di Montefiorino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale sono stati prorogati, da ultimo, fino al 30 giugno 2008, gli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena;

Considerato che le sopra citate dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le attività finalizzate al superamento del contesto emergenziale relativo ai territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, sono tuttora in corso, tenuto conto, tra l'altro, che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008 è stato disposto un finanziamento integrativo a seguito del quale è stato rimodulato il terzo stralcio del piano degli interventi;

Considerato, altresì, che nei comuni di Frassinoro e Montefiorino (Modena) le avverse condizioni meteorologiche dello scorso inverno hanno riattivato le situazioni di dissesto, determinando un rallentamento delle ulteriori opere programmate con la seconda rimodulazione del piano degli interventi;

Viste le note del presidente della regione Emilia Romagna del 10 e del 20 giugno 2008 con le quali si chiede una proroga degli stati di emergenza al fine di avviare le attività già programmate e consentire la conclusione delle opere in corso di esecuzione;

Considerata l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga degli stati di emergenza al fine di porre in essere gli interventi finalizzati ad un definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che le predette situazioni emergenziali persistono e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto sopra esposto, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2008, gli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04700

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 giugno 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.363 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, entro le ore 11 del giorno 26 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 giugno 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04678

DECRETO 23 giugno 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'argento da € 5 e € 10, celebrative dei «XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006» - II emissione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VIII DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 2005 n. 9305 e n. 9311, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005, con il quale si autorizza la seconda emissione delle monete d'argento da € 5 e € 10, entrambe celebrative dei «XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2005 n. 63383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2005, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 525.000,00, pari a n. 35.000 dittici;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale del 9 giugno 2005, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 35.000 a n. 27.600 dittici;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della seconda emissione di monete d'argento da € 5 ed € 10, celebrative dei «XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006», di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2005, indicato nelle premesse è rideterminato in euro 414.000,00, pari a n. 27.600 dittici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il dirigente generale: PROSPERI

08A04699

DECRETO 23 giugno 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato mondiale di calcio Germania 2006» - millesimo 2006.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VIII DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005 n. 126780, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato mondiale di calcio Germania 2006» - millesimo 2006;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 26 maggio 2006, n. 56869, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2006, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 125.000,00, pari a n. 25.000 monete;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2006, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 25.000 a 19.200;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato mondiale di calcio Germania 2006» - millesimo 2006, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2006, indicato nelle premesse è rideterminato in euro 96.000,00, pari a n. 19.200 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il dirigente generale: PROSPERI

08A04698

DECRETO 23 giugno 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'argento da € 10, celebrative del «60º Anniversario Onu» - millesimo 2005.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VIII DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2005 n. 13423, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10, celebrative del «60º Anniversario Onu» - millesimo 2005;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 65870, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2006, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 250.000,00, pari a n. 25.000 monete;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 2005, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 25.000 a 12.600;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da € 10, celebrative del «60º Anniversario Onu» - millesimo 2005, di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2005, indicato nelle premesse è rideterminato in euro 126.000,00, pari a n. 12.600 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il dirigente generale: PROSPERI

08A04697

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 febbraio 2008.

Economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 2, comma 554 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che le economie, accertate a mezzo di decreto del Ministro dello sviluppo economico, derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni ex legge n. 488/1992 siano destinate a finanziare gli specifici interventi indicati nel medesimo comma nei limiti dell'85%;

Visto che, in sede di prima applicazione, il comma 555 dell'art. 2 della stessa legge finanziaria prevede che detto decreto debba essere emesso entro il mese di febbraio 2008;

Visto il comma 556 dell'art. 2 della medesima legge ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554;

Considerato che si sono rese disponibili risorse pari a 785.000.000,00 euro rinvenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Decreta:

Art. 1.

1. Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992, sono accertate nella misura complessiva di 785.000.000,00 euro.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04677

DECRETO 27 giugno 2008.

Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Convenzione sulla concessione di brevetti europei firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 ed in particolare gli articoli 17 e 92;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta Convenzione, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 ed in particolare le regole 44, 45, 46 e 47;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 170, comma 1, lettera *b)* per il quale l'esame delle domande di brevetto per invenzione industriale, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare i requisiti di validità quando con decreto del Ministro dello sviluppo economico venga disciplinata la ricerca delle anteriorità;

Visto il decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ha determinato la misura dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 581, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 2007 col quale si dispone, tra l'altro, che i diritti per la ricerca e per rivendicazioni entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del citato codice della proprietà industriale;

Visto il decreto 3 ottobre 2007 del Ministro dello sviluppo economico che ha individuato nell'Ufficio europeo dei brevetti l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Visto l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, che detta le modalità di svolgimento delle ricerche di anteriorità e la redazione dei rapporti di ricerca, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti l'11 dicembre 2007 e firmato il 18 giugno 2008, dopo che le parti hanno concordato regole particolari per applicare le linee guida per gli esaminatori dell'Ufficio europeo dei brevetti;

Considerata la necessità che il Ministro dello sviluppo economico detti proprie norme regolamentari per adempiere alle prescrizioni di cui al decreto legislativo l0 febbraio 2005, n. 30 e ai decreti 2 aprile 2007 e 3 ottobre 2007 sopraccitati;

Decreta:

Art. 1.

Ricerca di anteriorità

1. L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalità sono stabilite da un apposito Accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti.

2. La ricerca di anteriorità si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008.

3. La ricerca di anteriorità riguarda le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non è rivendicata la priorità ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 d'ora innanzi denominato «Codice».

4. Se la domanda di brevetto è una prima domanda priva di rivendicazione di priorità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Ufficio europeo dei brevetti la richiesta del rapporto di ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda medesima e l'Ufficio europeo dei brevetti redige il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data della suddetta domanda.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può non assoggettare alla ricerca di anteriorità le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali l'assenza dei requisiti di validità risulti assolutamente evidente in base alle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio. Il richiedente viene informato prontamente e la comunicazione dell'esclusione dalla ricerca deve essere adeguatamente motivata. Si applica l'art. 173, comma 7 del Codice della proprietà industriale.

Art. 2.

Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale deve contenere oltre a quanto indicato all'art. 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e la residenza della persona fisica o la denominazione e la sede dell'ente o dell'impresa richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'art. 197 del Codice.

2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'art. 5, comma 2, decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

3. La descrizione di cui all'art. 160, comma 3, lettera *a)* e comma 4, del Codice deve per quanto possibile anche in relazione alla natura dell'invenzione:

a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;

c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi.

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

4. Le rivendicazioni di cui all'art. 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Art. 3.

Domanda di brevetto

1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 × 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo ed i disegni siano allegati ad una domanda depositata con il sistema telematico.

2. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza minima di 0,21 cm. L'Ufficio stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l'acquisizione elettronica del testo medesimo.

3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l'esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi dalla data di deposito della domanda stessa.

5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all'art. 5, comma 3 decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l'invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato art. 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso è stato acquisito.

6. La dichiarazione di cui all'art. 5, comma 4 decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, può consistere in una autocertificazione.

7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti marchi.

Art. 4.

Rapporto di ricerca e opinione scritta

1. L'Ufficio europeo dei brevetti redige i rapporti di ricerca in ottemperanza al Regolamento attuativo della Convenzione europea sui brevetti e, in particolare, all'articolo 61(1), (2), (3), (4) e (6) dello stesso, e alle direttive di esame dell'Ufficio europeo dei brevetti, in particolare alla Parte B delle stesse relative alle disposizioni del Regolamento attuativo sopra menzionate.

2. L'Ufficio europeo dei brevetti redige inoltre opinioni scritte in ottemperanza al Regolamento attuativo del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) e in particolare all'art. 43-*bis* dello stesso e alla parte V delle direttive di ricerca internazionali PCT relative alla disposizione sopra menzionata contenuta in detto regolamento.

3. Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la domanda non risponde ai requisiti di unità dell'invenzione, redige il rapporto di ricerca per quelle parti della domanda che si riferiscono all'invenzione o al gruppo di invenzioni menzionati per primi nelle rivendicazioni facendone menzione nel rapporto di ricerca.

4. L'Ufficio europeo dei brevetti non è obbligato ad eseguire una ricerca su una domanda di brevetto se e nella misura in cui l'oggetto di detta domanda si riferisce a trovati non brevettabili conformemente alle disposizioni dell'art. 45, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice.

5. L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene che la domanda presenta difetti tali da impedire una ricerca adeguata in merito ad alcune o a tutte le rivendicazioni,

a) o perché essa si riferisce a contenuti che secondo il comma 4 l'Ufficio europeo dei brevetti non è tenuto a ricercare,

b) o perché la descrizione, le rivendicazioni o i disegni contengono astrusità, incongruenze o contraddizioni,

dichiara, in modo circostanziato, che una ricerca adeguata è impossibile o redige, per quanto possibile, un rapporto di ricerca parziale. La dichiarazione o il rapporto parziale dell'Ufficio europeo dei brevetti costituisce in tal caso il rapporto di ricerca.

6. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha in corso lo svolgimento della ricerca di una domanda di brevetto per invenzione industriale, l'istanza di esame anticipato di cui all'art. 120, comma 1 del Codice deve indicare se l'Ufficio italiano brevetti e marchi può svolgere l'esame senza attendere il risultato del rapporto. In questo caso l'Ufficio definisce il procedimento e provvede ad inviare successivamente al richiedente il risultato del rapporto di ricerca.

7. Nei casi in cui il brevetto è concesso senza il rapporto di ricerca o con un rapporto di ricerca relativo soltanto ad alcune rivendicazioni, sull'attestato di concessione del brevetto è fatta la corrispondente annotazione.

8. Se l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), nell'effettuare la ricerca di anteriorità, accerta che la domanda comprende più invenzioni, il relativo rapporto di ricerca riguarda esclusivamente l'invenzione indicata nel rapporto stesso.

9. L'Ufficio italiano brevetti e marchi procede, senza ritardo, a trasmettere al richiedente il rapporto di ricerca e l'opinione scritta ricevuti dall'Ufficio europeo dei brevetti; quest'ultima ha valore puramente informativo.

Art. 5.

Facoltà del richiedente

1. Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima del termine di diciotto mesi dalla data della domanda il richiedente, ferme restando le facoltà di cui all'art. 172, comma 2 del Codice della proprietà industriale, può inviare all'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni;

b) argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità delle stesse alle disposizioni dell'art. 76, comma 1, lettera *c)* del Codice della proprietà industriale;

c) una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 53 del Codice, l'Ufficio italiano brevetti e marchi rende accessibile al pubblico la domanda di brevetto, con la descrizione, le rivendicazioni e i disegni come originariamente depositati, il rapporto di ricerca e l'opinione predisposti dall'Ufficio europeo dei brevetti, le argomentazioni e la nuova stesura della descrizione, rivendicazioni e disegni ove presentati ai sensi del comma 1.

3. L'opinione scritta è messa a disposizione del pubblico solamente a titolo informativo.

Art. 6.

Procedura d'esame

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo la pubblicazione della domanda, provvede all'esame di cui all'art. 170, comma 1, lettera *b)* del Codice sulla base del rapporto di ricerca e della eventuale documentazione prodotta dal richiedente ai sensi dell'art. 5, comma 1, nonché ad accertare il rispetto dell'art. 76, comma 1, lettera *c)* del Codice.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se rileva che per la domanda esaminata, tenuto conto del rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e al testo dal richiedente, non può essere concesso il brevetto, emette una lettera interlocutoria di rifiuto adeguatamente motivata, ai sensi dell'art. 173, comma 7 del Codice. Sono fatte salve in questa fase le facoltà di cui all'art. 172. comma 2 e comma 3 e art. 84, comma 2, del Codice.

3. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi emessi ai sensi del presente decreto è ammesso il ricorso di cui all'art. 135 del Codice della proprietà industriale.

Art. 7.

Direttive

1. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi saranno emanate le direttive per l'esame delle domande di brevetto per invenzione industriale e ad esso si rimanda per tutto quello che non è disciplinato dal presente decreto.

Art. 8.

Diritti

1. I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni di cui alla tabella A), lettera A), nn. 6 e 7, allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entreranno in vigore il 1º luglio 2008 con le stesse modalità ivi previste.

2. I diritti di cui al comma 1 non devono essere versati per le domande per le quali è rivendicata la priorità di cui all'art. 1, comma 3.

3. La prova del pagamento dei diritti di deposito di cui alla tabella A), lettera A), allegata al decreto 2 aprile 2007, richiamato al comma 1, deve attestare il pagamento dei diritti per le rivendicazioni di cui al numero 6 e, se la traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese non sia stata unita alla domanda di brevetto per invenzione, dei diritti per la ricerca di cui al numero 7 della stessa tabella.

4. Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del deposito della domanda è inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto.

5. Qualora entro il termine di cui al comma 4 non risulta prodotta la traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni o la prova del pagamento dell'integrazione dei diritti per la ricerca, effettuato ai sensi dell'art. 230 del Codice, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine improrogabile di un mese per produrre la traduzione o effettuare l'integrazione. Scaduto detto termine, se non risulta pervenuta la traduzione o la prova del pagamento dell'integrazione, l'Ufficio respinge la domanda.

6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 non consente l'osservanza dei termini di cui all'art. 1, comma 4.

7. La tassa per la ricerca di cui alla tabella A), lettera A) n. 7, richiamata al comma 1 è rimborsata solo se la domanda non è stata oggetto di invio all'Ufficio europeo dei brevetti per la produzione del rapporto di ricerca.

Art. 9.

Risorse finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto, in applicazione dell'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, che detta le modalità di svolgimento delle ricerche di anteriorità e la redazione dei rapporti di ricerca, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti l'11 dicembre 2007 e firmato il 18 giugno 2008, graveranno sul capitolo 7476 - interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità - del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A04771

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 6 maggio 2008.

Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove «Norme tecniche per le costruzioni».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 - supplemento ordinario n. 30, che sostituisce il predetto decreto ministeriale 14 settembre 2005;

Considerato che sul testo delle norme tecniche per le costruzioni allegato al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge, sono stati acquisiti il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota prot. n. 30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, il concerto del Capo Dipartimento della protezione civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007, nonché l'intesa con la Conferenza unificata, resa nella seduta del 20 dicembre 2007;

Considerato che in ordine al citato testo delle norme tecniche allegate al predetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nell'ambito della procedura di informazione di cui alla richiamata legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni, l'Austria ha emesso un «parere circostanziato», comunicato dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 76703 del 21 dicembre 2007;

Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento contenente le regole tecniche di sei mesi dalla data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di riferire alla Commissione europea sul seguito che si intende dare al parere stesso;

Considerato che, in considerazione del predetto «parere circostanziato» nonché dell'urgente ed indefettibile aggiornamento delle norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005, si è ritenuto di procedere all'approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, con la esclusione del capitolo 11.7 e delle tabelle 4.4.III e 4.4.V concernenti il legno, oggetto del suddetto «parere circostanziato»;

Considerato che con la nota prot. n. 0001789 del 15 febbraio 2008 l'Ufficio legislativo ha formulato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea la risposta dell'Italia in ordine al citato «parere circostanziato»;

Considerato che è trascorso il termine fissato del 20 marzo 2008 e che, altresì, nessun ulteriore seguito è pervenuto da parte della Commissione europea in merito alla suddetta risposta;

Ritenuto che è urgente ed indefettibile procedere all'approvazione completa del testo normativo di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e quindi delle richiamate tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni allegate al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 24 febbraio 2008 - supplemento ordinario n. 30.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il capo del Dipartimento della protezione civile
BERTOLASO

08A04680

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 maggio 2008.

Autorizzazione definitiva alla registrazione del prodotto fitosanitario «Nemathorin 10 g».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2007 concernente l'attuazione della direttiva 2006/8/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dell'8 febbraio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 17 marzo 2008, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 10324 il prodotto fitosanitario denominato «Nemathorin» 10 g», contenente la sostanza attiva fosthiazate, a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe SA, con sede legale in Bruxelles (Belgio), Tour ITT 480, Avenue Louise Bte 12 A;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004, che recepisce la direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003, concernente l'iscrizione della sostanza attiva Fosthiazate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la domanda presentata il 10 febbraio 2004 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 ottobre 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 31 dicembre 2013 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva Fosthiazate in Allegato I);

Vista la nota dell'Ufficio del 6 febbraio 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 4 marzo 2008 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 31 dicembre 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NEMATHORIN 10 G a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe SA, con sede legale in Bruxelles (Belgio), Tour ITT 480, Avenue Louise Bte 12 A, registrato al n. 10324 con decreto dell'8 febbraio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 17 marzo 2008, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 4, 5, 10, 15, 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento di produzione dell'impresa Calliope S.A. in Nogueres (Francia).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NEMATHORIN 10 G

(GRANULARE FINE)

Nematocida per contatto per patata e pomodoro

NEMATHORIN 10 G Registrazione Ministero della Sanità N. 10324 del 08/02/2000

Composizione:	
FOSTHIAZATE puro	g 10
Coformulanti q.b.a	g 100

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12
B-1050 Bruxelles (Belgio)
Tel. 0032-2-6278675

distributo da
SYNGENTA CROP PROTECTION SpA
Via Gallarate, 139 – 20151 Milano

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione: **CALLIOPE S.A.** - Nogueres (Francia)
Partita n° ....
Contenuto **4-5-10-15-25 Kg**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pre-gangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il NEMATHORIN 10 G è un nematocida per contatto dotato di azione rapida e persistente. È attivo contro i nematodi cistiformi *(Globodera rostochiensis, Globodera pallida)*, galligeni (*Meloidogyne spp.*) e altri nematodi che attaccano le colture di patata e pomodoro.

ATTENZIONE
Durante la manipolazione del prodotto, il caricamento, la pulizia delle attrezzature ed in caso di sversamenti accidentali usare indumenti protettivi e guanti adatti, un facciale filtrante con filtro combinato antipolvere ed antigas FFAP3 (EN 405); proteggersi gli occhi/la faccia.

Durante l'applicazione con attrezzature trainate o montate su trattore, usare indumenti protettivi adatti.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto è destinato ad un uso esclusivo con attrezzature montate o trainate su trattore.
Il prodotto si applica una sola volta l'anno su terreno nudo.
La distribuzione del prodotto seguita dall'immediato incorporamento nel terreno (10-15 cm) può essere effettuata contemporaneamente al trapianto o alla semina o prima del trapianto o della semina per mezzo di idonei microgranulatori opportunamente tarati in modo da assicurarne la giusta ed uniforme distribuzione. In questo caso è consigliabile effettuare il trapianto entro le 24 ore.
N.B. L'incorporamento del prodotto nel terreno a profondità maggiori di 10-15 cm può ridurne l'efficacia.

DOSI D'IMPIEGO
Patata contro nematodi cistiformi (*Globodera rostochiensis, Globodera pallida*) ed altri nematodi: **30 Kg/ha.**
Pomodoro (in pieno campo e in serra) contro nematodi galligeni (*Meloidogyne spp.*) ed altri nematodi: **30 Kg/ha.**

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

AVVERTENZE
Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli uccelli e tossica per gli organismi acquatici, la fauna selvatica e le api.

Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato al terreno. Ricoprire eventuali fuoriuscite di prodotto.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Non usare su terreni situati in aree vulnerabili al percolamento.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Conservare il prodotto al riparo dall'umidità.

08A04664

DECRETO 19 giugno 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Score».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari».

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006 e 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001; n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 13 marzo 2008, con cui l'impresa Terranalisi Srl, con sede legale in Cento (Ferrara), via Nino Bixio, 6 e sede amministrativa in Cento (Ferrara), via G. Donizetti, 2/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto «Score» ivi registrato al n. 4353-00 a nome dell'impresa Syngenta Agro GmbH (DE) con sede in Am Technologiepark 1-5, Maintal (DE);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Germania e comunicata dal Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Score 25 EC» e con il numero di registrazione 8801 del 6 marzo 1996, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection SpA;

Considerato che il prodotto di riferimento «Score 25 EC» autorizzato in Italia al n. 8801, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Terranalisi Srl con sede in Cento (Ferrara), via G. Donizetti, 2/a, l'autorizzazione n. 14293/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario N, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato SCORE ed ivi registrato al n. 4353-00.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Terranalisi Srl, Cento (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 250 e litri 1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Score®

Concentrato Emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
100 g di prodotto contengono :
Difenoconazolo puro g 23,5 (= 250 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1-5, Maintal (Germania)

Registrazione n. 4353-00

Importato dalla Germania da:
TERRANALISI S.r.l. – via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE)

Officina di sola rietichettatura
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: ml 250; Litri 1 **Partita n.**

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Difenoconazolo – sintomi : organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo :** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale è fecale avviene in 72 ore.
Terapia : sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Score è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni d'impiego
Barbabietola da zucchero	Cercospora bieticola	0,2 – 0,3 l/ha	Max 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) Oidio (*Podosphaera leucotricha*) Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	*Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium*	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidio, Microsferella	0,4 – 0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca. 10 giorni
	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Finocchio	Ramularia	0,5 l/ha	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 8 giorni
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici
Vite	Black-rot, Oidio	15-20 ml per ettolitro	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Pesco	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, sedano e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 3 giorni per il finocchio; 7giorni per le altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; DA NON VENDERSI SFUSO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE; NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE; EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

08A04662

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Spyrale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 2 agosto 2005, e successiva integrazione del 2 marzo 2007, con cui l'impresa PA-MAG Srl, con sede in Parma, Strada Pastrengo, 24, ha richiesto l'importazione parallela dalla Francia del prodotto «Spyrale» ivi registrato al n. 9300487 a nome dell'impresa Syngenta Agro S.a.s. (Francia) con sede in St Cyr l'Ecole Cedex, 20 Rue Marat, France-78212;

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Francia e comunicata dall'Agence française de sécurité sanitarie des aliments di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Spyrale» e con il numero di registrazione 9757 del 23 novembre 1998, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection SpA con sede in Milano, via Gallarate, 139;

Considerato che il prodotto di riferimento «Spyrale» autorizzato in Italia al n. 9757, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa PA-MAG Srl con sede in Parma, Strada Pastrengo, 24, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 14250/IP all'importazione parallela dalla Francia del prodotto fitosanitario classificato Nocivo - Pericoloso per l'Ambiente, denominato SPYRALE ed ivi autorizzato al n. 9300487.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Chemia SpA, via Statale, 327 - Dosso (Ferrara).

3. Il prodotto è importato dal Belgio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1,5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto Fitosanitario posto in commercio a seguito di importazione parallela da paese comunitario ai sensi dei D.D.M.M. 17.12.98, 21.07.2000 e 24.10.2006 del Ministero della Salute

Spyrale ®

Emulsione concentrata
Fungicida per la difesa della barbabietola da zucchero dalle malattie fungine

Composizione
100 g. di prodotto contengono:
fenpropidin puro g 38 (375 g/l)
difenoconazolo puro g 10 (100g/l)
coformulanti q.b. a 100 g.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
R20-22 nocivo per inalazione e ingestione.
R36-38 irritante per gli occhi e la pelle
R50-53 altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza:
S2 – Conservare fuori dalla portata dei bambini
S13 – conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S20\21 – non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
S46 – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta
S60 – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
S61 – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Autorizzazione: 9300487
Importato dalla Francia da: PA.MAG S.r.l.
Strada Pastrengo 24 – 43100 Parma
Officina di sola rietichettatura: Chemia S.p.a.
Via Statale n. 327, 44040 Dosso - FE - Italia

Autorizzazione del Ministero della Salute n°14250 IP del 7/05/08

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi dell'azione delle seguenti sostanze attive:
difenoconazolo 10%
fenpropidin 38%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

DIFENOCONAZOLO – Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti ad alte dosi, sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausa, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e\o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

FENPROPIDIN – Sintomi: reazioni irritative locali non solo a carico della pelle e degli occhi, ma anche a carico del rivestimento epiteliale dell'esofago e dello stomaco in caso di ingestione di grandi quantità di sostanza. In caso di esposizione inalatoria consistente si possono manifestare reazioni irritative a carico dell'apparato respiratorio.

Terapia sintomatica: non sono noti antidoti specifici. In caso di ingestione somministrare carbone medicinale e un lassativo con abbondante quantità di acqua.

Consultare un centro antiveleni.

syngenta

Syngenta Agro S.a.s.
20 Rue Marat 78212 ST CYR l'Ecole Cedex tel 0139422000
Marchio Registrato da Syngenta Group Company

Officine di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION A.G., Basilea (Svizzera)
SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. Usine d'Algues-Vives (Francia)

Taglie: litri 1-5

Caratteristiche
Spyrale è un fungicida in formulazione liquida composto dalla miscela di difenoconazolo, fungicida triazolico e di fenpropidin, principio attivo appartenente alla famiglia delle piperidine. Spyrale viene utilizzato per la lotta contro la cercosporiosi e l'oidio della barbabietola da zucchero:

Modalità di impiego e dosi:

Coltura	Patogeno	Dose (l/ha)	Modalità / epoca di applicazione
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi: *Cercospore beticola* Oidio: *Erysiphe betae*	0,5-0,7	2-3 trattamenti ad intervalli di 18-21 giorni

Utilizzare le dosi più alte e gli intervalli più corti nelle aree ad elevata pressione di infezione ed in particolare:
su Cercosporiosi intervenire in via preventiva (varietà sensibili) o alla comparsa delle prime macchie confluenti (varietà tolleranti); su Oidio intervenire in via preventiva o ai primi sintomi della malattia.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici di più comune impiego. **'Avvertenza'** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità – Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

Attenzione: Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici e tossica per gli uccelli. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Adoperare a non meno di 20 metri di distanza da qualsiasi corpo idrico; nell'utilizzare il prodotto, usare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie.

Non applicare con mezzo aereo

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZO AEREO
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non operare contro vento.
Non contaminare l'acqua col prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

08A04661

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CEE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato del decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CEE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

gelate dal 12 febbraio 2008 al 20 febbraio 2008 nelle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Catanzaro:

gelate dal 12 febbraio 2008 al 20 febbraio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nell'intero territorio provinciale.

Cosenza:

gelate dal 12 febbraio 2008 al 20 febbraio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Altomonte, Castrovillari, Corigliano Calabro, Malvito, Mottafollone, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, San Marco Argentano, Saracena, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Vaccarizzo Albanese.

Reggio Calabria:

gelate dal 12 febbraio 2008 al 20 febbraio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata, Terranova Sappo Minulio.

Vibo Valentia:

gelate dal 12 febbraio 2008 al 20 febbraio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Dinami, Francica, Limbadi, Mileto, Nicotera, San Calogero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il Ministro: ZAIA

08A04663

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento di idoneità all'impiego in mare del prodotto disperdente denominato Chimsperse 2000 prodotto e commercializzato dalla società Chimec S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità

dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del direttore generale per la protezione della natura in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dalla società Chimec S.p.A. in data 12 dicembre 2006, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego del prodotto denominato Chimsperse 2000, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria relativa al suddetto prodotto (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla Società istante con la citata nota del 12 dicembre 2006 e la documentazione integrativa di cui alle note del 12 settembre 2007 e dell'8 febbraio 2008, e preso atto:

a) che risultano essere allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

b) della conformità della documentazione prodotta con quanto richiesto dal citato D.D. 23 dicembre 2002;

c) che il prodotto CHIMSPERSE 2000 è ascrivibile alla categoria dei prodotti disinquinanti ad azione disperdente il cui riconoscimento di idoneità all'uso in mare è regolamentato dal suddetto decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 2394/07 del 6 marzo 2007 e nota prot. n. 12181/07 del 17 dicembre 2007) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 17855 del 4 aprile 2007, nota prot. n. 61133 del 20 novembre 2007 e nota prot. n. 24159 del 22 aprile 2008), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata alla istanza e della documentazione integrativa, l'idoneità tecnica e l'efficacia del prodotto Chimsperse 2000 come prodotto disperdente;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto denominato Chimsperse 2000 della società Chimec S.p.A è riconosciuto idoneo come prodotto disperdente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Art. 2.

La validità del presente riconoscimento di idoneità decorre dalla data del presente decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: COSENTINO

08A04582

DECRETO 29 maggio 2008.

Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *a)* che prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano definite, fra l'altro, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2003, e in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve approvare le procedure di misura e valutazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, definite dal sistema agenziale APAT- ARPA;

Vista la nota protocollo n. 012705 dell'8 aprile 2008 con la quale l'APAT ha formalmente comunicato la procedura di misura dell'induzione magnetica, definita in collaborazione con il sistema agenziale ARPA-APPA;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la metodologia di calcolo per la procedura di misura e valutazione dell'induzione magnetica riportata nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

Roma, 29 maggio 2008

Il direttore generale: AGRICOLA

ALLEGATO

APAT

AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI

PROCEDURA DI MISURA E DI VALUTAZIONE DEL VALORE DI INDUZIONE MAGNETICA UTILE AI FINI DELLA VERIFICA DEL NON SUPERAMENTO DEL VALORE DI ATTENZIONE E DELL'OBIETTIVO DI QUALITÀ – ART. 5 DPCM 8/07/03 (GU 200 DEL 29/08/03)

Premessa

Il D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" (GU n. 200 del 29-8-2003) modifica sostanzialmente la precedente regolamentazione sulla tutela dalle esposizioni da campi magnetici generati da elettrodotti.
In particolare all'art.5 "Tecniche di misurazione e di determinazione di livelli d'esposizione" è prescritto:

1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti.

2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al commi 1 e 2, il sistema agenziale APAT-ARPA/APPA può avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.

4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.

2 INTRODUZIONE

Questo documento definisce la procedura di misura e valutazione dell'induzione magnetica generata da elettrodotti nel rispetto dei principi della Legge Quadro 36/01 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Le procedure individuate rivestono carattere di ampia generalità e risultano applicabili anche a casi particolari.

Il presente documento si riferisce a valutazioni dell'induzione magnetica basate su misure e non su simulazioni modellistiche: non si esclude la possibilità futura di utilizzare ai fini della valutazione modelli di calcolo opportunamente validati. A tale scopo dovranno essere definiti criteri di standardizzazione e validazione adeguati.

Si intende, inoltre, uniformare le modalità di fornitura dei dati necessari alla valutazione dell'esposizione da parte degli esercenti degli elettrodotti alle autorità competenti per il controllo

Le procedure sono state proposte al Ministero dell'Ambiente dal sistema agenziale APAT-ARPA/APPA, come previsto dall'articolo 5 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

3 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Considerazioni preliminari

La tutela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, si esplica sia sull'esercizio degli elettrodotti (art.5), sia sulla progettazione delle nuove installazioni e/o nuovi insediamenti presso elettrodotti preesistenti (art. 6).

L'attuazione della vigilanza sul rispetto di limitazioni nell'esercizio degli elettrodotti tiene conto dell'effettiva esposizione delle popolazioni. La grandezza fisica oggetto dei controlli in relazione al rispetto del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità è l'induzione magnetica, variabile in funzione della richiesta dell'utenza, della disponibilità di energia e delle contestuali condizioni di carico della rete.

3.2 Oggetto

L'art. 3 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 prescrive che si assuma per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

L'art. 4 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 fissa l'obiettivo di qualità in 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

La presente procedura, ai sensi dell'art. 5 comma 2, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la determinazione e la valutazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità.

Il comma 3 dell'Art. 5 fa esplicito riferimento alla possibilità di avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.
Il non superamento dell'obiettivo di qualità, valutato in base alle misure con riferimento alla corrente circolante nei conduttori, non ha nessuna implicazione riguardo all'osservanza delle fasce di rispetto e, ovviamente, non esime dalla loro applicazione.

Le misure ai fini della verifica del non superamento dei limiti di esposizione non sono oggetto del presente documento.

3.3 Applicabilità

La presente procedura si applica a tutti gli elettrodotti come definiti dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (art. 3 lett.e).

4 DEFINIZIONI

In riferimento alla presente procedura, valgono le definizioni contenute nei seguenti documenti:

- Allegato A del D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"* (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29-8-2003),
- art. 3 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"* (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001)

Inoltre sono date le seguenti definizioni:

Corrente: valore efficace dell'intensità di corrente elettrica.

Normali condizioni di esercizio: un elettrodotto è da considerarsi sempre in normali condizioni di esercizio, con esclusione dei periodi in cui esso è in condizione di emergenza come definita nel presente documento. I periodi di esercizio in condizioni normali e i periodi di esercizio in condizione di emergenza devono essere comunicati dai gestori e valutati dagli organi di controllo come indicato nel paragrafo 6.

Condizione di emergenza di un sistema elettrico: Situazione di funzionamento del sistema elettrico in cui, a causa di guasti o perturbazioni, si ha la violazione di limiti operativi su elementi di rete e/o la disalimentazione di porzioni di carico.

Superamento: per superamento si intende l'esito di una misurazione o valutazione che risulti superiore al valore di attenzione o all'obiettivo di qualità, ove applicabili, in uno qualunque dei punti dello spazio che risponda ai criteri definiti nel paragrafo 5.1.

Autorità competenti ai fini dei controlli: sono le autorità di cui all'art. 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Valori di riferimento: sono i "valori di attenzione" e gli "obiettivi di qualità" come definiti nel DPCM 8 luglio 2003

5 PROCEDURA

5.1 Misura dell'induzione magnetica

L'art. 5 comma 1 D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 prescrive che le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01 e successivi aggiornamenti.

Il numero e la posizione dei punti di rilievo devono essere tali da consentire una corretta caratterizzazione della distribuzione del campo e devono tenere conto della tipologia e della distanza della sorgente. Nel caso di campo magnetico uniforme nello spazio, tipicamente quello generato da linee elettriche aeree, per una accurata caratterizzazione possono essere sufficienti rilievi ad un'altezza compresa tra 100 e 150 cm dal piano di calpestio; nel caso di campo fortemente non omogeneo, tipicamente quello generato da cabine elettriche, dovrà essere eseguita una serie di rilievi anche a quote differenti. Particolare attenzione deve essere dedicata alla valutazione delle destinazioni d'uso dei locali, nonché nelle aree destinate a permanenza prolungata, oggetto dell'intervento, per individuare i punti di misura più significativi ai fini della stima dell'esposizione umana.

Nell'esecuzione delle misure devono essere adottati tutti gli accorgimenti opportuni per evitare o minimizzare l'effetto di eventuali sorgenti di campo magnetico escluse dall'ambito di applicazione del presente documento.

Al fine di evitare interferenze e minimizzare gli effetti dovuti alla disomogeneità del campo magnetico, una distanza minima di 10 cm tra il sensore e qualunque superficie è raccomandabile.

5.2 Valutazioni ai fini della verifica del rispetto dei riferimenti normativi

Il valore di induzione magnetica utile per la valutazione del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si ottiene come mediana dei valori registrati durante misure dirette prolungate per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Al fine di tener conto delle condizioni di esercizio degli elettrodotti, la scelta del periodo dell'anno in cui effettuare le misure potrà essere valutata in relazione alle informazioni storiche disponibili sull'andamento dei carichi.

Nel caso in cui tali informazioni non siano disponibili, o nel caso di misure presso sorgenti complesse (più elettrodotti insistenti sulla medesima area o cabine di trasformazione) se il valore della mediana dell'induzione magnetica misurata nelle 24 ore è superiore al 50% del valore di riferimento da applicare, devono essere condotte misurazioni in diversi periodi dell'anno.

La frequenza di campionamento deve essere rappresentativa dell'andamento dell'induzione nelle 24 ore. La strumentazione attualmente disponibile consente campionamenti dell'ordine dei secondi. Per la finalità della presente misura, si richiede l'acquisizione di almeno un campione al minuto.

L'incertezza strumentale del dispositivo di misura, espressa come incertezza estesa con fattore di copertura k=2, deve essere inferiore al 10% (CEI 211-6-2001-1 par. 13.2.1).

I livelli di induzione magnetica ottenuti in queste condizioni devono essere confrontati direttamente con i valori di riferimento prescritti dalla normativa vigente in materia.

Il risultato delle misure e delle valutazioni deve essere espresso con il massimo numero di cifre ritenute significative in base all'incertezza indicata.

5.2.1 Valutazione indiretta dell'induzione magnetica:

Per stimare il livello di esposizione in qualunque giorno dell'anno, anche diverso da quello di misura, è possibile, in determinate condizioni, ricorrere ad un metodo indiretto estrapolando il valore dell'induzione magnetica a partire dalle misure di induzione eseguite e dai dati di corrente storici dell'elettrodotto.

Le condizioni che permettono l'estrapolazione sono quelle che garantiscono la dipendenza di causa-effetto tra la corrente nell'elettrodotto presso il quale si svolge

l'intervento e l'induzione magnetica nel punto di misura. Si assume per valida la relazione se il coefficiente di correlazione r(B,I), tra serie di dati di induzione e di corrente individuati come specificato nel seguito, vale almeno 0,9. Tali condizioni potrebbero non essere soddisfatte in presenza di più elettrodotti o di altre sorgenti di campo magnetico a 50 Hz.

Procedura:

1. Si acquisiscono valori di induzione magnetica per un periodo pari ad almeno 24 ore. Il periodo di misura dovrà inoltre consentire l'acquisizione di almeno 100 valori di induzione in sincronia con altrettanti dati di corrente. Da tale campionamento dovranno essere esclusi i valori di induzione magnetica inferiori o uguali a 0,10 microT.
2. Si verifica il valore del coefficiente di correlazione tra le due serie di dati (induzione magnetica B_i e corrente I_i): se esso è minore di 0,9 non si può procedere con la valutazione indiretta, se è maggiore o uguale si passa al punto 3.
3. Per ogni coppia "i" di campioni, si calcola il rapporto $R_i = B_i / I_i$.
4. Si calcola il valore medio aritmetico R_m di tutti gli R_i.
5. Si individua la massima mediana giornaliera, I_{Max}, delle correnti, nelle normali condizioni di esercizio, rilevate in un periodo di 365 giorni precedente il giorno delle misure.
6. Si calcola il valore di induzione rappresentativo di quella giornata che sarà, quindi, il valore massimo nel periodo considerato: $B_{Max} = R_m \bullet I_{Max}$
7. Per valutare l'affidabilità del dato ottenuto si deve valutare l'incertezza associata nel seguente modo:

a) propagazione dell'incertezza da misura di campo e valore di corrente sui rapporti Ri. Dato che le grandezze da cui dipende R sono correlate, la propagazione va effettuata tenendo conto anche del coefficiente di correlazione r(B,I), secondo la relazione

$$u(R_i) = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial B}\right)^2 u^2(B) + \left(\frac{\partial R}{\partial I}\right)^2 u^2(I) + \left(\frac{\partial R}{\partial B}\right)\left(\frac{\partial R}{\partial I}\right) u(B)u(I)r(B,I)}$$

b) calcolando la media aritmetica degli Ri, è necessario propagare l'incertezza calcolata per ciascun Ri sulla media ottenendo l'incertezza su R_m

$$u(R_m) = \sqrt{\frac{1}{N^2}\sum_{i=1}^{N} u^2(R_i)}$$

c) Si propaga infine sulla relazione: $B_{Max} = R_m \bullet I_{Max}$, in cui Rm ed Imax sono indipendenti:

$$u(B_{Max}) = \sqrt{I_{Max}^{2} u^{2}(R_{m}) + R_{m}^{2} u^{2}(I_{max})}$$

Ciascun contributo dovrà essere considerato al netto del fattore di copertura e l'incertezza complessiva dovrà essere moltiplicata per il fattore di copertura 2.

8. Se B_{Max} + $u(B_{Max})$ è inferiore al valore di riferimento si può concludere che lo stesso non è stato effettivamente superato. La valutazione viene pertanto conclusa.
9. Se $u(B_{Max})/ B_{Max}$ è minore o uguale a 20%, B_{Max} deve essere confrontato direttamente con i valori di riferimento prescritti dalla normativa vigente in materia.
10. Se $u(B_{Max})/ B_{Max}$ è superiore a 20%, non è possibile attestare il superamento del valore di riferimento e si dovrà procedere ad ulteriori verifiche al fine anche di ridurre l'incertezza.

6 DATI PER LA VALUTAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del DPCM 8 luglio 2003, in riferimento all'art. 14 comma 4 della L.Q. 36/01, per i medesimi elettrodotti, i gestori provvedono a comunicare agli organi di controllo con frequenza trimestrale i periodi di esercizio in condizioni normali e i periodi di esercizio in condizioni di emergenza, indicandone la motivazione. Nel caso di mancata comunicazione di quanto sopra o di indisponibilità del dato, un elettrodotto è da considerarsi sempre in normali condizioni di esercizio. Qualora il gestore dichiari il ricorrere di condizioni di emergenza tali da determinare un valore di induzione magnetica, inteso come mediana nelle 24 ore, superiore al valore di attenzione o all'obiettivo di qualità per un periodo superiore a 18 dei 365 giorni precedenti quello delle verifiche, al fine dell'accertamento del superamento dei valori di riferimento normativi, tali condizioni verranno considerate normali condizioni di esercizio.

Quando necessario, al fine delle valutazioni di cui al presente documento, su richiesta del personale incaricato dei controlli, i gestori devono fornire i seguenti dati:

- valori di corrente istantanea (determinati con misura diretta) con frequenza di memorizzazione più alta disponibile e, in ogni caso, non inferiore a 1 campione ogni 15 minuti;
- mediane giornaliere di tali valori, per i 365 giorni precedenti la data indicata nella richiesta.

Tutti i dati, sia quelli trimestrali sia quelli da trasmettere su richiesta, dovranno essere forniti su supporto elettronico in formato Comma Separated Value (CSV) organizzato secondo le seguenti colonne: data (gg,mm,aaaa), orario (hh:mm:ss, riferimento Tempo Campione Italiano), corrente (A).

Dovrà essere inoltre indicata l'incertezza attribuita ai dati di corrente: essa deve essere inferiore al 10% per valori di corrente superiori a 100 A.

7. BIBLIOGRAFIA

[1] Norma CEI 211-6 2001-01 "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana."

08A04581

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 giugno 2008.

Determinazione dei posti assegnati al corso di laurea in scienze della formazione primaria, presso l'Università di Trieste, riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e non comunitari residenti all'estero.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 «Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2008, con il quale sono stati assegnati i posti a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Vista la nota del 19 maggio 2008 con la quale l'Università degli studi di Trieste chiede che nella tabella allegata al sopracitato decreto venga rettificato il numero dei posti ad essa assegnati, a seguito di errata comunicazione della Università stessa, da posti centocinquanta a posti centoquaranta per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e da zero posti a dieci posti per studenti non comunitari residenti all'estero;

Ritenuto necessario modificare l'allegata tabella A, parte integrante del decreto ministeriale 7 maggio 2008;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'a.a. 2008/2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, per l'Università degli studi di Trieste, in posti centoquaranta per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e in posti dieci posti per studenti non comunitari residenti all'estero.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2008

Il Ministro: GELMINI

08A04596

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Susa, Ufficio provinciale di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Torino in data 12 giugno 2008, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Susa;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa delle avverse condizioni metereologiche e dell'ordine della protezione civile di evacuare l'edificio sede del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 735/08 del 17 giugno 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 19 maggio 2008 - Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Torino - Servizio di pubblicità immobiliare di Susa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 26 giugno 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A04758

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 giugno 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Adrovance» (acido alendronico e colecalciferolo) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 212/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Adrovance» (acido alendronico e colecalciferolo) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 2 ottobre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/364/006 70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 2 compresse;

EU/1/06/364/007 70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 4 compresse;

EU/1/06/364/008 70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 12 compresse;

EU/1/06/364/009 70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 40 compresse;

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited.

Rappresentante per l'Italia: Addenda Pharma S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta dell'8/9 aprile 2008;

Vista la deliberazione n. 12 del 17 aprile 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, è necessario che al medicinale Adrovance (acido alendronico e colecalciferolo) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.

Al medicinale ADROVANCE (acido alendronico e colecalciferolo) nelle confezioni indicate, vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 2 compresse - A.I.C. n. 037603065/E (in base 10) 13VKRT (in base 32);

70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 4 compresse - A.I.C. n. 037603077/E (in base 10) 13VKS5 (in base 32);

70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 12 compresse - A.I.C. n. 037603089/E (in base 10) 13VKSK (in base 32);

70 mg/5600 UI compressa uso orale blister (ALL/ALL) 40 compresse - A.I.C. n. 037603091/E (in base 10) 13VKSM (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in pazienti che non sono in trattamento con integratori di vitamina D e sono a rischio di insufficienza di vitamina D. ADROVANCE riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ADROVANCE (acido alendronico e colecalciferolo) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezione:

70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 4 compresse;

A.I.C. n. 037603077/E (in base 10) 13VKS5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: classe A nota 79;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 17,03 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 28,11 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ADROVANCE (acido alendronico e colecalciferolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 giugno 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A04578

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

1º Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Aree leader facenti parte del piano di area vasta - Modifica deliberazione n. 101/2006 (CUP H31H300010001). (Deliberazione n. 138/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13 oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi stradali e autostradali» dei Corridoi trasversali, l'intervento «Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna», per un costo di 1.807,599 Meuro;

Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2003), con la quale questo Comitato ha preso atto della configurazione infrastrutturale del progetto «Quadrilatero» e delle caratteristiche di rilevante innovatività sotto l'aspetto finanziario e attuativo che esso presenta, tra cui la previsione dell'elaborazione di un «piano di area vasta» (PAV) quale strumento che, oltre a regolare l'intervento di infrastrutturazione viaria, organizza, lungo gli assi considerati, la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20/2005), con la quale questo Comitato ha approvato le linee generali del citato progetto, costituito da interventi stradali ed infrastrutturali articolati in due maxilotti e dalle attività del PAV, ha approvato i progetti — preliminari o definitivi — di alcuni stralci dei suddetti maxilotti ed ha assegnato agli interventi a livello di progettazione definitiva contributi a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 e successivo rifinanziamento;

Vista la delibera 2005 n. 145 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2006), con la quale questo Comitato ha approvato i progetti di altre tratte viarie ricadenti nel 1º maxilotto;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 101, con la quale questo Comitato ha approvato i progetti preliminari di 8 «aree leader», ed ha assegnato — a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 — un contributo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 20 milioni di euro di cui 17,318 milioni di euro finalizzati alla sola acquisizione, mediante esproprio e/o accordi bonari, dei terreni sede di 5 di dette «aree leader», prendendo atto, sotto l'aspetto attuativo, che con procedura di evidenza pubblica, successivamente all'acquisizione dell'area, il soggetto aggiudicatore avrebbe proceduto a selezionare i

concessionari ai quali affidare la realizzazione, con fondi privati, degli interventi progettati e la successiva gestione delle strutture realizzate;

Vista la nota 6 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha precisato che la redazione del progetto definitivo viene affidata al concessionario e che il soggetto aggiudicatore non può acquisire le aree prima della gara di concessione, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità, che consente di espropriare i terreni interessati dalle opere, viene formulata in sede di approvazione del progetto definitivo, proponendo conseguentemente la modifica della delibera n. 101/2006 mediante eliminazione — al terzo pallino della sezione intitolata «sotto l'aspetto attuativo» — delle parole «successivamente all'acquisizione dell'area»;

Ritenuto, in relazione alle criticità segnalate, di recepire la suddetta proposta adottando al riguardo apposita delibera modificativa alla delibera n. 101/2006, al fine di assicurare la massima trasparenza nella procedura prevista per la realizzazione del progetto complessivo di cui trattasi;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

La presa d'atto alla delibera 29 marzo 2006, concernente il «1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna aree leader facenti parte del piano di area vasta» e più specificatamente, il comma 3 della sezione intitolata «sotto l'aspetto attuativo» è così sostituita:» che con procedura di evidenza pubblica il soggetto aggiudicatore procederà a selezionare i concessionari a cui sarà affidata la realizzazione, con fondi privati, degli interventi prospettati e la successiva gestione delle strutture realizzate».

Sono confermati i contenuti di tutti gli altri punti alla «presa d'atto» della delibera suddetta e restano altresì confermate le determinazioni adottate con la delibera medesima.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 188

08A04679

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Riallocazione, a favore dello strumento contratti di programma, di parte delle risorse assegnate dal CIPE per agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 (deliberazione n. 19/2005) ai sensi dell'articolo 60 della legge finanziaria 2003. (Deliberazione n. 167/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita, tra l'altro, la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzate nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 % sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2005), con la quale sono state disposte, tra l'altro, assegnazioni a favore delle agevolazioni regolate dalla legge n. 488/1992, per un importo di 529,38 milioni di euro per il periodo 2004-2007;

Vista la nota n. 0020712 del 19 dicembre 2007 con la quale il Ministro dello sviluppo economico — a fronte della richiamata assegnazione di 529,38 milioni di euro disposta a favore dello strumento agevolativo regolato dalla legge n. 488/1992 — ne ha richiesto una diversa allocazione, per una quota pari a 236,10 milioni di euro, non assegnata ai beneficiari finali, di cui 122,00 milioni di euro relativi all'anno 2006, destinandola ad un più congruo finanziamento dello strumento «contratti di programma»;

Ritenuto di accogliere tale richiesta destinando una quota pari a 236,10 milioni di euro, inizialmente assegnata a favore dello strumento agevolativo regolato dalla legge n. 488/1992, allo strumento «contratti di programma»;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

A fronte dell'assegnazione di 529,38 milioni di euro, inizialmente disposta a favore delle agevolazioni regolate dalla legge n. 488/1992 con la delibera n. 19/2005 richiamata in premessa, una quota pari a 236,10 milioni di euro — di cui 122,00 milioni di euro relativi all'anno 2006 — è assegnata al finanziamento dello strumento «contratti di programma».

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 204

08A04682

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Consorzio per lo sviluppo delle agroenergie - CO.AGR.ENERGY. (Deliberazione n. 156/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 463 del 16 luglio 2007 di modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. TRAGR IV/798 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dal Consorzio per lo Sviluppo delle Agroenergie - CO.AGR.

ENERGY, proponente e capofila, nella filiera agroenergetica con investimenti ripartiti nelle regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto;

Vista la delibera concernente la ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento delle nuove proposte di contratti di filiera, approvata in data odierna da questo Comitato;

Considerato che il contratto prevede azioni materiali e immateriali per lo sviluppo della produzione di energia a partire dalle biomasse agricole;

Considerato che in data 19 novembre 2007 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 5 dicembre 2007;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a stipulare, con il Consorzio per lo Sviluppo delle Agroenergie - CO.AGR.ENERGY, il contratto di filiera per la realizzazione di investimenti nella filiera agroenergetica con investimenti ripartiti nelle regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro 30 giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 36.100.767,00 euro, realizzati dalle 13 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (Tab. 1A circolare n. 463 del 16 luglio 2007)	6.343.250,00 euro
investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A)	27.612.375,00 euro
investimenti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica (Tab. 3A)	1.308.742,00 euro
investimenti nella ricerca per il miglioramento qualitativo delle produzioni (Tab. 5 A)	836.400,00 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate fino al 50% sotto forma di contributo in conto capitale e almeno per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale, fino ad un massimo dell'80% dell'investimento ammissibile.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare n. 463 del 16 luglio 2007) fino al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 50% E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)* del Trattato;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 40% E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), pari all'80% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

ricerca per il miglioramento qualitativo delle produzioni (Tabella 5 A) pari all'80% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti.

1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 28.880.613,60 euro, di cui 3.610.076,70 euro quale contributo in conto capitale e 25.270.536,90 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 1.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera.

2. Per la realizzazione del contratto di filiera di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 28.880.613,60 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 189

ALLEGATO

Tabella 1: CO.AGR.ENERGY - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AGRO ENERGIE - Investimenti ammissibili e agevolazioni

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.					Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A		
AGRICOLA IRACI BORGIA S.S.							
Investimenti ammissibili	**537.000,00**	**3.066.790,00**				**3.603.790,00**	**2.883.032,00**
Contributo in conto capitale	29.952,57	171.058,17					201.010,74
Finanziamento agevolato	399.647,43	2.282.373,83					2.682.021,26
AZIENDA AGRICOLA BERSELLA DI CASTAGNA UMBERTO E C.							
Investimenti ammissibili	**194.950,00**	**1.357.200,00**				**1.552.150,00**	**1.241.720,00**
Contributo in conto capitale	10.873,84	75.701,35					86.575,19
Finanziamento agevolato	145.086,16	1.010.058,65					1.155.144,81
AZIENDA AGRICOLA RICCARDO FERRERO							
Investimenti ammissibili	**242.500,00**	**3.077.000,00**				**3.319.500,00**	**2.655.600,00**
Contributo in conto capitale	13.526,07	171.627,66					185.153,73
Finanziamento agevolato	180.473,93	2.289.972,34					2.470.446,27
AZIENDA AGRICOLA SERRAGLIO 2 DI ARNALDO ANGELI E C. S.S.							
Investimenti ammissibili	**616.250,00**	**2.819.700,00**				**3.435.950,00**	**2.748.760,00**
Contributo in conto capitale	34.372,94	157.276,08					191.649,03
Finanziamento agevolato	458.627,06	2.098.483,92					2.557.110,97
AZIENDA AGRICOLA VEGGIA EZIO							
Investimenti ammissibili	**600.000,00**	**3.941.000,00**				**4.541.000,00**	**3.632.800,00**
Contributo in conto capitale	33.466,56	219.819,50					253.286,06
Finanziamento agevolato	446.533,44	2.932.980,50					3.379.513,94
BIANCHI BARTOLOMEO							
Investimenti ammissibili	**352.500,00**	**1.323.500,00**				**1.676.000,00**	**1.340.800,00**
Contributo in conto capitale	19.661,60	73.821,65					93.483,25
Finanziamento agevolato	262.338,40	984.978,35					1.247.316,75
BIO.GAS.MERSE SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE S.R.L.							
Investimenti ammissibili	**1.005.000,00**	**2.876.985,00**				**3.881.985,00**	**3.105.588,00**
Contributo in conto capitale	56.056,48	160.471,30					216.527,79
Finanziamento agevolato	747.943,52	2.141.116,70					2.889.060,21
BRONDELLI DI BRONDELLO LUCA							
Investimenti ammissibili	**279.500,00**	**682.800,00**				**962.300,00**	**769.840,00**
Contributo in conto capitale	15.589,84	38.084,94					53.674,78
Finanziamento agevolato	208.010,16	508.155,06					716.165,22
CO.AGR.ENERGY - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AGRO ENERGIE							
Investimenti ammissibili			**1.308.742,00**		**836.400,00**	**2.145.142,00**	**1.716.113,60**
Contributo in conto capitale			1.046.993,60		669.120,00		1.716.113,60
Finanziamento agevolato							-
FATTORIE MENESELLO DI MENESELLO SIMONE & C. S.S.							
Investimenti ammissibili	**1.423.000,00**	**4.926.100,00**				**6.349.100,00**	**5.079.280,00**
Contributo in conto capitale	79.371,52	274.766,01					354.137,53
Finanziamento agevolato	1.059.028,48	3.666.113,99					4.725.142,47
MARCHESI GINORI LISCI SRL							
Investimenti ammissibili	**584.100,00**	**2.279.700,00**				**2.863.800,00**	**2.291.040,00**
Contributo in conto capitale	32.579,69	127.156,18					159.735,88
Finanziamento agevolato	434.700,31	1.696.603,82					2.131.304,12
SOCIETA' AGRICOLA ANQUA SRL							
Investimenti ammissibili	**230.000,00**	**322.800,00**				**552.800,00**	**442.240,00**
Contributo in conto capitale	12.828,85	18.005,01					30.833,85
Finanziamento agevolato	171.171,15	240.234,99					411.406,15

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.					Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A		
SOCIETA' AGRICOLA BRASILE S.A.S. DI STORI DOTTOR QUIRINO E C.							
Investimenti ammissibili	**278.450,00**	**938.800,00**				**1.217.250,00**	**973.800,00**
Contributo in conto capitale	15.531,27	52.364,01					67.895,28
Finanziamento agevolato	207.228,73	698.675,99					905.904,72
Totale Investimenti ammissibili	**6.343.250,00**	**27.612.375,00**	**1.308.742,00**		**836.400,00**	**36.100.767,00**	
Totale agevolazioni	**5.074.600,00**	**22.089.900,00**	**1.046.993,60**		**669.120,00**		**28.880.613,60**
Totale contributo in conto capitale	353.811,23	1.540.151,87	1.046.993,60		669.120,00		3.610.076,70
Totale finanziamento agevolato	4.720.788,77	20.549.748,13					25.270.536,90

08A04681

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 19 giugno 2008.

Modificazioni al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nell'adunanza dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il regolamento approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 22/DEL/2001 in data 18 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e le norme ivi richiamate;

Ritenuto di dover emanare nuove norme regolamentari per adeguare l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Corte dei conti deputate allo svolgimento delle funzioni di controllo e referenti al Parlamento al mutato quadro legislativo;

Sulla proposta formulata dal Presidente della Corte, sentito il segretario generale;

Delibera

di adottare il seguente regolamento, recante modifiche al «regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, 19 giugno 2008

Il presidente: LAZZARO

ALLEGATO

REGOLAMENTO

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Le funzioni e gli organi di controllo

1. Nell'ambito delle leggi vigenti e dei principi affermati dalla Corte costituzionale, relativi al conferimento alla Corte dei conti di funzioni di controllo, il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il controllo sulle gestioni è esercitato dalle sezioni riunite in sede di controllo, dalla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, dalla sezione del controllo sugli enti, dalla sezione delle Autonomie, dalla sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, dalle sezioni regionali di controllo.

3. Il controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1994, n. 20, è esercitato dalla sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e dalle sezioni regionali di controllo. Le sezioni riunite in sede di controllo sono competenti per il procedimento di cui all'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Il Presidente della Corte può presiedere qualsiasi sezione di controllo.

5. Il Presidente della Corte trasmette alla sezione che ha svolto l'indagine di controllo sulla gestione il provvedimento motivato previsto dall'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La stessa sezione, esaminato il provvedimento dell'amministrazione sul mancato adeguamento, si pronuncia con propria deliberazione motivata indirizzata alle Presidenze delle Camere e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Corte, nei casi di particolare rilevanza della questione che concerna più sezioni di controllo, può deferire la pronuncia alle sezioni riunite anziché alla sezione che ha svolto l'attività di controllo.

6. Per l'assolvimento delle proprie funzioni e dei compiti di indirizzo politico-istituzionale di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e delle norme ivi richiamate, nell'ambito dell'ufficio della presidenza di cui all'art. 5 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, il Presidente della Corte può avvalersi, in aggiunta al Magistrato Addetto alla Presidenza della Corte, anche della diretta collaborazione di magistrati da lui direttamente nominati, uno dei quali ha anche il compito di sovrintendere al servizio statistico della Presidenza, coordinando, per i fini conoscitivi del Presidente e sulla base delle direttive dallo stesso impartite, gli uffici della Corte che elaborano proprie statistiche, acquisendo da questi i dati necessari. Il servizio statistico della Presidenza fornisce i dati ufficiali relativi ai lavori della Corte dei conti.

7. I magistrati di cui al comma precedente esercitano le funzioni loro assegnate dal Presidente in posizione aggiuntiva rispetto alle altre funzioni di Istituto di cui sono investiti.

8. Al fine di conseguire l'obiettivo che i magistrati della Corte esercitino nell'arco della carriera entrambe le funzioni, di controllo e giurisdizionali, il Consiglio di presidenza, nell'ambito delle proprie competenze, assume ogni iniziativa utile a promuovere l'avvicendamento delle funzioni stesse.».

Art. 2.

All'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le sezioni regionali di controllo esercitano, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali ai fini di referto ai consigli regionali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbli-

che di autonomia aventi sede nella regione. Il controllo comprende la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari.

2. Le sezioni regionali di controllo, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verificano il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

3. Qualora accertino, anche sulla base delle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto stesso, la presenza di squilibri di bilancio o di gravi irregolarità contabili, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive nonché sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

4. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Le pronunzie adottate nei confronti di tali enti vengono anche trasmesse alla regione interessata, per i conseguenti provvedimenti.

5. Per la determinazione dei parametri relativi al controllo di gestione la Corte dei conti può avvalersi anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno e da altre amministrazioni, istituti o enti pubblici.

6. Le regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane.

7. Le sezioni regionali di controllo esercitano, ai sensi delle vigenti disposizioni, il controllo di legittimità su atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

7-*bis* Il controllo sulla gestione comprende, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

7-*ter* Ciascuna sezione regionale di controllo è composta da un presidente di sezione, che la presiede, e da almeno tre magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza, cui il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito delle indagini di controllo sulla gestione alla sezione regionale che delibera le relazioni e assume le altre determinazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La sezione delibera con almeno tre magistrati.

7-*quater* Fra i magistrati assegnati alla sezione, il presidente della stessa conferisce le funzioni di consigliere delegato al controllo di legittimità su atti, di norma al più anziano in ruolo, e di magistrato istruttore per il controllo di legittimità su atti, di norma al meno anziano in ruolo. L'ammissione al visto degli atti medesimi è di competenza del consigliere delegato, su conforme richiesta del magistrato istruttore. In caso di dissenso ovvero di concorde richiesta di ricusazione del visto, la questione è devoluta all'esame della sezione regionale di controllo, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 3.

All'art. 3 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, i commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. La sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato è presieduta da un presidente di sezione ed è composta da magistrati, ad essa assegnati dal Consiglio di presidenza, che conferisce a non più di cinque di essi le funzioni di consigliere delegato e ai restanti le funzioni di magistrato istruttore. Le funzioni di consigliere delegato sono conferite per gruppi di Ministeri o altre Autorità e, di regola, con criterio di rotazione triennale; il presidente della sezione opera il riparto di competenze, previo parere del consigliere delegato, tra i magistrati istruttori con il medesimo criterio di rotazione.

2. La sezione opera con collegio unico: ne fanno parte tutti i magistrati della sezione e decide a maggioranza con non meno di sette componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il collegio è integrato da cinque consiglieri delegati delle sezioni regionali di controllo individuati, annualmente, dal Consiglio di presidenza nonché dal magistrato che deferisce l'esame dell'atto alla sezione.

3. Ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza con riguardo ad atti appartenenti ad una delle tipologie indicate dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la pronunzia sul visto è deferita dal Presidente della Corte, su conforme richiesta del consigliere delegato competente per l'atto, all'adunanza generale della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, integrata da tutti i consiglieri delegati delle sezioni regionali di controllo.

4. L'adunanza generale delibera con un numero minimo di undici componenti.

Art. 4.

All'art. 3 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

6. Il presidente della sezione cura il coordinamento dell'attività degli uffici di controllo e nomina il relatore, secondo criteri obiettivi, per ogni questione deferita alla sezione; dispone che il consigliere delegato inoltri, al termine della procedura di visto e registrazione, una copia degli atti e dei provvedimenti di approvazione di piani o programmi comportanti spese, o di altri provvedimenti di notevole impatto sulla finanza pubblica, corredandoli di una breve relazione illustrativa, alle sezioni riunite in sede di controllo, alla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e, qualora concernenti la gestione di fondi di interesse comunitario, alla sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali. Può, sentito il parere del competente consigliere delegato, deferire l'esame di atti al collegio.

7. Il presidente della sezione assicura che il controllo sui decreti di accertamento dei residui e su quelli di variazione di bilancio sia idoneo anche al fine di garantire l'attendibilità delle risultanze del bilancio, comunicando l'esito di tale controllo alle sezioni riunite.

8. Il presidente della sezione assicura che sia data tempestiva comunicazione alla sezione delle Autonomie degli atti sottoposti al controllo che possano investire anche la competenza di una sezione regionale di controllo.

9. Il presidente della sezione cura che degli atti di maggior rilievo pervenuti al controllo sia data tempestiva notizia al Presidente della Corte.

10. Il presidente della sezione è componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.

Art. 5.

All'art. 4 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Gli atti di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché gli atti relativi agli incarichi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti agli uffici di controllo con riferimento al Ministro che propone l'atto.

Art. 6.

All'art. 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, dopo le parole «I presidenti delle sezioni regionali di controllo comunicano ai presidenti dei Consigli regionali» sono inserite le parole: «e ai presidenti dei consigli delle Autonomie, ove istituiti,».

Art. 7.

All'art. 5 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

5. I presidenti delle sezioni centrali e regionali di controllo comunicano al Presidente della Corte ed al Consiglio di presidenza i relativi cronoprogrammi delle attività, redatti dai singoli magistrati istruttori entro trenta giorni dall'assegnazione delle rispettive indagini di controllo. Comunicano altresì, una volta approvata la relazione conclusiva di ciascuna indagine, le ragioni degli eventuali scostamenti dal cronoprogramma nonché una sintesi della relazione stessa, evidenziando i punti di pregio e le criticità dell'operato dell'amministrazione, anche in relazione all'obbligo posto alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. I presidenti delle sezioni centrali e regionali di controllo effettuano un monitoraggio costante delle attività di controllo e ne riferiscono, con relazione semestrale, al Presidente della Corte ed al Consiglio di presidenza.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, tutte le sezioni orientano i propri programmi di controllo sulle gestioni anche all'obiettivo di accertare che ogni spesa, effettuata nel rispetto di leggi, regolamenti e della normativa dell'Unione europea, abbia conseguito il miglior risultato tenuto conto anche dei profili di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine della riqualificazione della spesa pubblica o di una diversa allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 8.

All'art. 6 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le sezioni riunite in sede di controllo, ferme restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento e sulla base degli indirizzi formulati dal presidente delle sezioni riunite, provvedono a:

a) deliberare sul rendiconto generale dello Stato e riferire annualmente al Parlamento ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ferme restando le norme vigenti per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

b) svolgere le funzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di certificazione dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego;

c) esercitare le funzioni di cui all'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di copertura finanziaria delle leggi;

d) riferire al Parlamento in tema di costo del lavoro pubblico, su analisi di finanza pubblica relative a specifici temi intersettoriali e su ogni altra materia per la quale la legge prevede uno specifico referto della Corte al Parlamento;

e) deliberare ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

f) verificare l'affidabilità dei conti pubblici e ad analizzare le politiche pubbliche di settore in rapporto a quanto previsto:

dalle norme vigenti;

dal programma di Governo, come desumibile dalle dichiarazioni programmatiche rese dal Governo al Parlamento in sede di votazione della fiducia;

dal documento di programmazione economico-finanziaria annualmente approvato dal Parlamento;

dal bilancio di previsione annuale e pluriennale;

dai piani e programmi approvati dal Governo o dai comitati interministeriali competenti;

g) accertare l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 3-*bis* dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e a valutarne le conseguenze finanziarie;

h) formulare indirizzi di programmazione per le sezioni centrali e regionali di controllo, secondo le modalità indicate dall'art. 5, coordinandone le attività necessarie per corrispondere alle richieste del Parlamento e per assicurare le priorità di cui all'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

i) corrispondere alle richieste dei Presidenti delle Camere avanzate a norma dell'art. 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Presidente della Corte deferisce alle sezioni riunite in sede di controllo le questioni di competenza insorte tra sezioni di controllo e può rimettere ad esse l'esame di questioni di massima di particolare complessità o rilevanza che interessino sezioni di controllo aventi competenze tra loro diverse, per i profili di legittimità e regolarità, fatte salve le competenze della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e della sezione delle Autonomie in materia di risoluzione delle questioni di massima.

3. Le sezioni riunite in sede di controllo sono composte da un numero congruo di magistrati, designati a cadenza triennale dal Consiglio di presidenza secondo criteri di rotazione tali da assicurare la rappresentatività delle varie componenti del controllo. Sono presiedute dal Presidente della Corte, coadiuvato da due presidenti di sezione, e decidono con non meno di quindici votanti.

4. Un contingente di almeno venti magistrati, coordinati dai due presidenti di coordinamento secondo le attribuzioni specificamente ripartite dal presidente delle sezioni riunite, è assegnato dal Consiglio di presidenza alle sezioni riunite in sede di controllo. Tali magistrati integrano i collegi, qualora non ne siano già componenti, in relazione alle materie su cui sono relatori. In tale contingente sono compresi quattro magistrati stabilmente assegnati alle funzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Il presidente delle sezioni riunite provvede, annualmente, con ordinanza, alla ripartizione delle competenze tra i due presidenti di coordinamento, che nominano, di concerto con il Presidente, i magistrati relatori per i singoli affari e provvedono alla formazione dei collegi, secondo criteri obiettivi e predeterminati. Entrambi partecipano a tutte le funzioni di controllo.

5-*bis*. In seno alle sezioni riunite in sede di controllo è istituito il nucleo permanente per le audizioni, coordinato da uno dei due presidenti di coordinamento, che in conformità agli indirizzi formulati dal Presidente della Corte segue le tematiche di finanza pubblica di maggior rilievo e attualità, tenendo anche conto dell'attività di controllo svolta dalle sezioni, per poter fornire con tempestività gli elementi conoscitivi richiesti al Presidente della Corte dal Parlamento o dal Governo. Il presidente di coordinamento preposto al nucleo può, su delega del Presidente della Corte, rappresentare la Corte nelle audizioni richieste dal Parlamento.

5-*ter*. Il nucleo previsto dal comma precedente è composto da quattro magistrati assegnati alle sezioni riunite in sede di controllo, nominati dal presidente delle sezioni riunite, ed è coadiuvato da un congruo numero di funzionari assegnati dal Segretario generale. In relazione all'oggetto dell'audizione il nucleo può essere integrato con magistrati anche di altre sezioni, esperti nelle materie trattate.

5-*quater*. In occasione del giudizio sul rendiconto generale dello Stato di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte trasmette altresì al Parlamento un referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, a norma dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Art. 9.

«1. All'art. 7, comma 1, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, sono soppresse le parole «agli uffici di cui all'art. 8».

2. All'art. 7, comma 5, primo periodo, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, le parole «agli uffici di cui all'art. 8» sono sostituite dalle parole «alla sezione stessa».

3. All'art. 8, comma 1, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14 in data 16 giugno 2000, le parole «ai seguenti uffici» e le lettere da *a)* ad *e)* sono sostituite da «alla sezione».

4. Allo stesso art. 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole «Il presidente della sezione cura la ripartizione tra gli uffici di tutte le competenze della sezione».

5. Allo stesso art. 8 sono soppressi i commi 2, 3 e 4.».

Art. 10.

All'art. 7 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«6. La sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato esercita il controllo sulle gestioni delle amministrazioni centrali dello Stato nonché su quelle aventi sedi decentrate allorché la gestione stessa interessi più di una regione o sia connessa a piani o programmi dello Stato o sia di straordinaria rilevanza per la finanza pubblica. Esercita altresì il controllo su gestioni di Agenzie e Autorità indipendenti che abbiano incidenza sul bilancio dello Stato.

7. Nell'ambito della sezione un apposito collegio esercita il controllo sulle entrate. Esso, ferma la facoltà di presiederlo da parte del presidente della sezione, è presieduto da un consigliere o da un presidente di sezione ivi assegnato anche in posizione aggiuntiva, di comprovata esperienza professionale nello specifico settore, designato dal Consiglio di presidenza su proposta del Presidente della Corte, anche assegnato ad altre funzioni istituzionali. Il presidente del collegio è componente di diritto delle sezioni riunite.

8. Il presidente della sezione è componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo; cura il coordinamento dell'attività della sezione, anche emanando idonee istruzioni; distribuisce le attività di controllo tra tutti i magistrati, all'uopo nominando i magistrati istruttori e relatori, ed effettua il monitoraggio dei compiti assegnati.

9. L'apposito collegio di controllo sulle entrate previsto dal comma 7 del presente articolo verifica altresì lo scostamento delle entrate rispetto alle previsioni e accerta i recuperi effettivamente conseguiti per effetto di lotta all'evasione tributaria o, comunque, derivanti da qualsiasi altra attività.

10. Ogni sezione di controllo della Corte trasmette tempestivamente gli atti, comunque pervenuti, rilevanti per monitorare il rispetto del limite massimo di trattamento economico complessivo di cui all'art. 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le proprie osservazioni, alle sezioni riunite in sede di controllo, per la verifica di cui all'art. 3, comma 53, della stessa legge, ferme restando le competenze delle singole sezioni di controllo.».

Art. 11.

All'art. 9 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, al comma 1 sono eliminate le parole «di cui all'art. 2», al comma 2 sono eliminate le parole «di cui al comma 1» e dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«6. Al fine di assicurare la migliore funzionalità della sezione è prevista l'articolazione della stessa in collegi, cui provvede il presidente della sezione. L'attività di programmazione, l'approvazione delle linee guida di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e la risoluzione di questioni di massima, per i profili di legittimità e regolarità, insorte tra diverse sezioni regionali di controllo sono riservate alla competenza della sezione delle Autonomie in adunanza plenaria.

7. La sezione delle Autonomie può programmare ed effettuare controlli intersettoriali o per materie che interessano più regioni e ne riferisce l'esito al Parlamento, comunicandolo alle sezioni regionali di controllo interessate. In tali casi partecipano alla sezione i magistrati delle sezioni regionali relatori sui singoli referti.

8. I due presidenti di coordinamento della sezione delle Autonomie sono componenti di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.

9. La sezione delle Autonomie, nelle relazioni al Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, ed all'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, riferisce anche sulla base dei dati e degli esiti dei referti delle sezioni regionali di controllo.

10. La sezione delle Autonomie definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, da trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche agli enti del servizio sanitario nazionale.

11. Annualmente il presidente della Corte può costituire gruppi di lavoro anche con magistrati delle sezioni regionali di controllo per la definizione dei controlli programmati dalla sezione delle Autonomie e di interesse di più sezioni regionali, per la redazione delle linee guida a cui debbono attenersi gli organi di revisione degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale e per esaminare, con finalità di coordinamento, gli indirizzi emersi presso le sezioni regionali con riguardo alle questioni di particolare complessità.».

Art. 12.

All'art. 10 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, la lettera *b)* del comma 2 e il comma 4 sono abrogati; il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La sezione riceve da tutte le sezioni centrali e regionali di controllo segnalazione di atti di gestione contrastanti con norme o principi della Unione europea e può proporre al presidente della Corte di darne comunicazione, con relazione illustrativa, alla Corte dei conti europea e ai competenti organi dell'Unione. Il presidente della Corte, qualora accolga la proposta, approva la relazione illustrativa e dà indirizzi alla sezione per gli ulteriori adempimenti.

3-*bis* Il presidente della sezione è componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.

3-*ter* La sezione svolge, nel rispetto del programma annuale coordinato con le linee guida delle sezioni riunite ed in connessione con il programma della Corte dei conti europea, indagini specifiche sulla gestione dei fondi comunitari, anche in collaborazione con altre sezioni. La sezione, inoltre, svolge attività di controllo in cooperazione con la Corte dei conti europea e con le altre istituzioni superiori di controllo in attuazione di trattati, accordi e intese. Nell'ambito della sezione, l'ufficio affari internazionali cura, alle dirette dipendenze del Presidente della Corte, i rapporti con la Corte dei conti europea, con l'INTOSAI e con le altre istituzioni superiori di controllo. È composto da due magistrati, uno dei quali nominato direttamente dal presidente della Corte, in posizione aggiuntiva.».

Art. 13.

Dopo l'art. 10 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*.

La sezione del controllo sugli enti

1. La sezione del controllo sugli enti prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, ha competenza al controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti, economici e non, e delle società partecipate dallo Stato.

2. Concorre alle attività volte a comporre il quadro conoscitivo della finanza pubblica allargata.

3. Trasmette, entro il 31 maggio di ogni anno, i risultati dell'attività di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede di controllo.

4. Il presidente della sezione è componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.

5. I magistrati che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, danno piena conoscenza degli affari da discutere ai propri sostituti mediante integrale trasmissione dei documenti.

6. I sostituti di cui al comma precedente hanno facoltà di essere presenti alle sedute anche unitamente al titolare, senza diritto ad alcun compenso e senza oneri per l'ente controllato.».

Art. 14.

Dopo l'art. 10-*bis* del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, come modificato dal presente regolamento, è inserito il seguente:

«Art. 10-*ter*.

Il seminario di formazione permanente

1. Il seminario permanente dei controlli istituito con il regolamento n. 2/1997 adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 2 in data 13 giugno 1997 assume la denominazione di "Seminario di formazione permanente".

2. Il seminario cura la formazione continuativa del personale di magistratura, in particolare nelle discipline finanziarie ed economiche, nel rispetto delle attuali competenze del Consiglio di presidenza in materia di formazione dei magistrati.».

Art. 15.

All'art. 12 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

«*a)* il comma 1 è abrogato e sostituito dall'art. 1, comma 4, del presente regolamento;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Può altresì stipulare convenzioni e protocolli di intesa con ogni istituzione, ente o società che svolga attività di interesse per la Corte, anche al fine di ottenere accessi a banche dati utili per l'attività di controllo della Corte".».

Art. 16.

Dopo l'art. 11 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*

Ulteriori funzioni dei presidenti delle sezioni di controllo

1. I presidenti di tutte le sezioni di controllo curano che ogni dato e documento sia reso disponibile, a richiesta, per ogni magistrato del controllo ai fini dell'esercizio delle sue funzioni.

2. I presidenti di cui al comma precedente individuano, in ogni sezione, un magistrato incaricato del monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche, curando altresì che delle risultanze di tale monitoraggio sia redatto un rapporto, almeno annuale, da trasmettere al Presidente della Corte.».

Art. 17.

Dopo l'art. 11-*bis* del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, come modificato dal presente regolamento, è inserito il seguente:

«Art. 11-*ter*

Sostituzione temporanea dei presidenti delle sezioni di controllo

Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle sezioni di controllo, il Consiglio di presidenza, in caso di assenza di un presidente di sezione, può attribuire temporaneamente le relative funzioni, in via aggiuntiva, ad altro presidente di sezione.».

Art. 18.

Dopo l'art. 11-*ter* del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, come modificato dal presente regolamento, è inserito il seguente:

«Art. 11-*quater*

Coordinamento interno delle sezioni di controllo

Ogni presidente di sezione può avvalersi di uno dei magistrati assegnati alla rispettiva sezione per compiti di collaborazione nell'attività di coordinamento.».

Art. 19.

All'art. 12 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000, oltre a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento, sono apportate le ulteriori seguenti modifiche:

«*a)* il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono abrogate le norme contrastanti o incompatibili con il presente regolamento, nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana"».

08A04660

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Apricena

La giunta della aregione Puglia con atto n. 625 del 22 aprile 2008 (esecutivo a norma di legge), ha provveduto in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, il piano regolatore generale del comune di Apricena (Foggia).

08A04584

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Gravina

La Giunta della regione Puglia con atto n. 284 del 6 marzo 2008 / esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale adottata del comune di Gravina in Puglia con deliberazione C.C. n. 33/2007.

08A04585

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Porto Cesareo

La Giunta della regione Puglia con atto n. 514 dell'8 aprile 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la Variante di adeguamento al PUTT/P del vigente piano regolatore generale, adottata dal comune di Porto Cesareo con deliberazione di C.C. n. 18 del 2 marzo 2005.

08A04583

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Bari

La Giunta della regione Puglia copn atto n. 223 del 26 febbraio 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente la variante al piano regolatore generale del comune di Bari per le aree destinate ad attrezzature a carattere fieristico, area fiera, viabilità, parcheggi e zona di completamento.

08A04580

Rinvio al comune di Fasano del provvedimento di variante al piano regolatore generale

La Giunta della regione Puglia con atto n. 358 del 18 marzo 2008 (esecutivo a norma di legge), ha rinviato al comune di Fasano, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale, adottata con delibera di C.C. n. 54 del 26 maggio 2006.

08A04579

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ecodomus - Piccola soc. coop. a r.l.», in Duino-Aurisina

Con deliberazione n. 1030 del 5 giugno 2008 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies*, del codice civile, della cooperativa «Ecodomus - Piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Duino-Aurisina, costituita il 6 maggio 1999, per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

08A04701

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-153) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00